

**CIRCOLARE DG n. 261 / 83 del 12/12/1983**

MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Prot. N. 3131(56)71.10

**Oggetto: Funvie bifune a va e vieni. – Funi portanti - Esami**

Nelle visite periodiche per l'accertamento delle condizioni delle funi, eseguite secondo le modalità e la periodicità indicate nelle prescrizioni tecniche speciali, deve farsi l'esame esterno per il rilievo dei fili rotti visibili, la determinazione del diametro minimo della fune, la determinazione delle abrasioni (secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale 21 dicembre 1938 n. 25675) e l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico.

A tal riguardo, nel confermare le prescrizioni di cui alla circolare 3/1975 in data 31.01.1975, si rammenta che per una attendibile valutazione dell'effettivo stato della fune non è sufficiente il solo esame del diagramma magnetoinduttivo ma è necessaria una accurata ispezione diretta della fune in corrispondenza delle sezioni o dei tratti nei quali il diametro stesso evidenzia delle anomalie.

Ovviamente l'esame delle funi va esteso a tutta la loro lunghezza dall'ancoraggio al dispositivo di tensione, ivi compresi i tratti poggianti sulle scarpe o deviati sulle carrelliere.

Con circolare n. 21/1977 in data 13 aprile 1977 e con nota n. 1812 (56) 71.00 in data 12 luglio 1979 è stato già disposto che per tutte le funi portanti, direttamente collegate ai propri contrappesi e rinviate su carrelliere, non sottoposte a scorrimento da oltre cinque anni, dovesse provvedersi allo scorrimento nel senso della linea verso il dispositivo di collegamento al contrappeso, per una lunghezza non inferiore a quella comprendente ambedue le zone in corrispondenza degli estremi della carrelliera.

Nel confermare la prescrizione di effettuare gli scorrimenti di cui sopra con frequenza quinquennale, si fa presente che gli esami da eseguire sui tratti di fune in corrispondenza degli estremi delle carrelliere dovranno essere estesi anche alle zone interessate da tutte le scarpe – sia di linea che di stazione -.

Può essere consentito di non provvedere allo scorrimento delle funi portanti alle scadenze quinquennali unicamente qualora dagli esami non distruttivi, effettuati con idonei metodi, oppure dagli esami a vista interni, risulti l'integrità delle funi.

A tal riguardo si richiama l'importanza che la scelta del metodo di indagine e dell'apparecchiatura da impiegare rivestono in relazione al tipo di fune da esaminare.

L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non esime i responsabili dell'esercizio dall'obbligo dell'effettuazione delle prescritte visite periodiche nonché dei necessari controlli e dell'accertamento delle effettive condizioni delle funi.

Gli uffici in indirizzo vorranno disporre la sospensione del pubblico esercizio delle funivie bifune a va e vieni ed a moto continuo per le quali non sia stato provveduto – tra l'altro – allo scorrimento quinquennale delle funi portanti secondo quanto sopra indicato.

Si resta in attesa di cortese urgente assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE